

**DIRETTIVA 2009/155/CE DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2009****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito a un esame in cui il Regno Unito ha agito da Stato membro relatore, con la direttiva 2008/116/CE della Commissione <sup>(2)</sup> è stata aggiunta la sostanza attiva metazachlor all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per quanto concerne tale sostanza, la direttiva 2008/116/CE ha stabilito un livello massimo dello 0,01 % di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione. Il livello si basa sulla specifica presentata dal notificante.
- (2) Il notificante ha chiesto che la direttiva 91/414/CEE venga modificata portando il livello massimo a 0,05 %. A sostegno della sua richiesta ha fornito le informazioni necessarie. Il 2 febbraio 2009 lo Stato membro relatore ha presentato un addendum <sup>(3)</sup> al progetto di relazione di valutazione, concludendo che un livello massimo pari a 0,05 % non induce altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nel rapporto di riesame della Commissione per la sostanza in questione.
- (3) Il livello massimo di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione del metazachlor va quindi aumentato portandolo a 0,05 %.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (5) Poiché la presente direttiva deve essere applicata a partire dallo stesso giorno in cui inizia l'applicazione della direttiva 2008/116/CE, la presente direttiva deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Alla riga 223 (metazachlor) dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla colonna 4 (purezza) «0,01 %» è sostituito da «0,05 %».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.<sup>(3)</sup> Addendum 2 — gennaio 2009 — al volume 4, allegato C della relazione e proposta di decisione del Regno Unito presentata alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.